



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione IV Civile*

*fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

**DECRETO**

**EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,

letto il ricorso *ex art. 14 terdecies* della L. n. 3/2012 depositato in data 19.9.2023 da

per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. 117/2016 l.p. siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;

visto il proprio decreto depositato in data 4.10.2023;

rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;

visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. 117/2016 l.p., il cui fascicolo è stato acquisito *ex officio*;

letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data odierna;

preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente, entrambi dal contenuto negativo, acquisiti *ex officio*;

ritenuta la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. 117/2016 l.p. è stata dichiarata chiusa con decreto depositato in data 24.4.2023;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 *terdecies*, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficui svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione ove si dà atto di un contengo di parte ricorrente improntato a grande collaborazione);
- il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
- il debitore ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 *undecies* della L. n. 3/2012, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso ha cercato un'occupazione e non ha rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (al riguardo si osserva in particolare che per tutta la durata della procedura parte ricorrente ha mantenuto la propria posizione di lavoratrice dipendente);
- sono stati soddisfatti, almeno in parte (sul punto cfr. Cass. SS.UU., 18.11.2011, n. 24215), i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della

liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione ove si indica che ad esito della liquidazione, oltre alle spese di procedura ed ai crediti prededotti, sono stati pagati integralmente i creditori privilegiati e parzialmente (nella misura del 10,92%) i creditori chirografari;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali, posto che la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine sostanzialmente da vicende personali e familiari di parte ricorrente (cfr. anche la relazione particolareggiata *ex* art. 14 *ter*, c. III, della L. n. 3/2012);
- il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata *ex* art. 14 *ter*, c. III, della L. n. 3/2012);

rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;

preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;

ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

**p.q.m.**

Il Tribunale, visto l'art. 14 *terdecies* della L. n. 3/2012, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 117/2016 l.p.;
- dispone che il Liquidatore provveda a comunicare a tutti i creditori il presente decreto;
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Brescia, 12/12/2023

Il Giudice